

ACCERTAMENTO

Territorialità Iva delle prestazioni di ristorazione e catering

di **Sandro Cerato**

La riforma della

territorialità Iva delle prestazioni di servizi, avvenuta ad opera del D.Lgs. n.18/2010 ha confermato la presenza di alcune tipologie di servizi la cui territorialità ai fini Iva è individuata in

deroga alla regola generale, prevista dall'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72, dettando regole specifiche in funzione del singolo servizio. In particolare, l'art. 7-quater contiene una serie di deroghe cd. "assolute", in quanto applicabili a prescindere dalla qualifica del committente (business o consumer). Tra queste, la lett. c) e d), dell'art. 7-quater, del D.P.R. n. 633/1972, individua il luogo di rilevanza territoriale delle

prestazioni relative ai servizi di ristorazione e catering, collegandoli entrambi al luogo di effettuazione degli stessi. Opportunamente, la C.M. n. 37/E/2011 ha evidenziato che nelle disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 non si ravvisano definizioni dei servizi di ristorazione e catering, precisando che utili indicazioni possono essere ricavate dalla lettura dell'art. 6 del regolamento 282/2011. Il

servizio di catering consiste nella fornitura di cibi (preparati o non preparati) o di bevande o di entrambi, accompagnati da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato. Il tratto distintivo tra le due tipologie di servizi è invece il seguente:

- i **servizi di ristorazione** sono prestati nei locali del prestatore;
- i **servizi di catering** sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore.

Relativamente al criterio territoriale previsto per i suddetti servizi, la C.M. n. 37/E/2011 ha ricordato che in linea generale i

servizi di ristorazione e catering si considerano effettuati in Italia, se ivi materialmente eseguiti; per quelli eseguiti a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità, si considerano effettuati in Italia se il trasporto ha inizio in detto Stato. La C.M. n. 37/E/2011, nel ricordare che "la parte di trasporto passeggeri effettuata nella Comunità" è definita dall'art. 7, co. 1, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972, come quella parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori dalla Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri, ha precisato che:

- per i **trasporti “andata e ritorno”**, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto;
- la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Ue deve intendersi non in termini soggettivi, ossia collegata al singolo passeggero, bensì in termini oggettivi, in funzione del tragitto del mezzo di trasporto.

L'Amministrazione Finanziaria ha, inoltre, chiarito che:

- per i **servizi di ristorazione e catering** che soddisfano il requisito di territorialità in Italia, si applica il regime di non imponibilità, di cui all'art. 8-bis, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972. Secondo tale disposizione, sono non imponibili “*le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento*”;
- **non rientrano nell'ambito dei servizi di catering**, di cui all'art. 7-quater, co. 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 i **servizi di catering** forniti senza il pagamento di alcun corrispettivo, a bordo di una nave, o di un aereo o di un treno, in quanto incluso nel prezzo del biglietto. In tal caso, infatti, il servizio deve considerarsi accessorio a quello di trasporto dei passeggeri, e come tale rientrante nella previsione di cui all'art. 7-quater, co. 1, lett. b), del Decreto Iva;
- non rientrano altresì nel novero dei servizi di catering, rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno, se resi nell'ambito di un pacchetto turistico fornito da un tour operator, nel qual caso si rende applicabile lo speciale regime di cui all'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972.

